

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 23-5164

Proroga al 31 dicembre 2020 dei termini di validità del provvedimento conclusivo di VIA di cui alla D.G.R. n. 29-4232 del 30 luglio 2012 per il progetto complessivamente definito "Parco Commerciale Mondojuve" da localizzarsi nei comuni di Nichelino (TO) e Vinovo (TO) ai sensi del comma 6, art. 26, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i..

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:

Premesso che:

il progetto denominato "Parco Commerciale Mondojuve localizzato nei comuni di Vinovo (TO) e Nichelino (TO)" è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale e di valutazione d'incidenza espresso con DGR n. 29-4232 del 30 luglio 2017;

in data 6 Aprile 2017 la Società Campi di Vinovo Spa con sede in via Vincenzo Vela n. 42, Torino, in qualità di proprietaria dell'area di intervento ha presentato domanda di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di VIA espresso nella D.G.R. n. 29-4232 del 30 luglio 2012 per il periodo necessario all'attuazione dei comparti commerciali e della viabilità prevista, con relativa documentazione allegata;

ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "*I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*";

con D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011, la Regione Piemonte ha approvato le indicazioni procedurali inerenti i procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA ed, in particolare, ha stabilito il termine per la conclusione del procedimento di proroga in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;

la documentazione e la richiesta di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di VIA sono state pubblicate sul sito internet regionale in data 12.05.2017.

Il responsabile del procedimento, in attuazione di quanto previsto dagli art. 7 e 10 della LR 40/1998, con nota prot. 5494 del 19.04.2017 ha convocato il tavolo tecnico dell'Organo tecnico regionale, nel quale i rappresentanti delle Direzioni interessate hanno preso in esame la richiesta di proroga e la documentazione inoltrata a corredo;

a seguito delle risultanze e di tutti gli approfondimenti svolti dall'organo tecnico regionale, si evidenzia che le condizioni ambientali a contorno non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento delle principali componenti ambientali.

Dato atto che:

il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma, per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento;

il provvedimento di proroga deve necessariamente intervenire prima della scadenza dell'atto a pena di inesistenza dello stesso;

per l'attuazione della viabilità connessa al Parco Commerciale è stato siglato nel maggio 2008 un Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, i comuni di Nichelino e Vinovo, con l'adesione della Società Campi di Vinovo Spa;

detto Accordo di Programma è stato aggiornato nel 2014 al fine di recepire le modifiche autorizzative nel frattempo intervenute, anche alla luce di un ridimensionamento dei flussi di traffico previsti generati dal Parco Commerciale e in senso più lato di tenere conto del mutato quadro economico generale, il cui peggioramento è alla base dei ritardi registratisi rispetto all'originario cronoprogramma attuativo;

attualmente sono in corso di completamento gli interventi viabilistici compresi nel cosiddetto Scenario 1, ovvero le opere che, per la viabilità connessa, hanno presentato la maggiore complessità attuativa e offriranno i maggiori benefici esterni, anche di area vasta;

nel contempo è stata avviata la progettazione e, per alcuni aspetti, si sono conclusi i primi procedimenti autorizzativi delle opere previste nel cosiddetto Scenario 1bis;

le condizioni ambientali a contorno non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario;

la deliberazione prot. n. 29-4232 del 30 luglio 2012 che ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale favorevole sul progetto "Parco Commerciale e viabilità connessa" è ad oggi in corso di validità.

Tenuto conto delle motivazioni formulate dal proponente e sopra evidenziate, al fine di garantire la conclusione delle opere previste in un lasso di tempo maggiore rispetto a quello preventivato, si ravvisano le condizioni per concedere la proroga del termine di validità del provvedimento di VIA espresso con D.G.R. n. 29-4232 del 30 luglio 2012.

Attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Visto il comma 6, art. 26, d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

vista la l.r n. 40/1998;

vista la D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011;

visto il verbale della riunione di tavolo tecnico dell'Organo Tecnico regionale del 4 maggio 2017;

richiamati integralmente i contenuti della premessa;

richiamata integralmente la D.G.R. n. 29-4232 del 30 luglio 2012 e le prescrizioni ivi contenute;

per tutto quanto sopra esposto;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

-di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento conclusivo di Valutazione d'Impatto Ambientale espresso nella D.G.R. n. 29-4232 del 30 luglio 2012 presentata dalla Società Campi di Vinovo Spa in data 6 aprile 2017;

-di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine di validità del provvedimento conclusivo di Valutazione d'Impatto Ambientale espresso nella D.G.R. n. 29-4232 del 30 luglio 2012.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto richiedente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito dell'Autorità competente.

Avverso la presente deliberazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)